

COMUNE DI MATELICA
PROVINCIA DI MACERATA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Verbale n. 4 del 05/05/2021

In data 5 maggio duemilaventuno, il sottoscritto revisore unico, rilascia il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 03/05/2021 avente ad oggetto **"MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) ANNO 2021-2023 AI FINI DELLA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE ASSUNTO PER IL SISMA 2016"**.

PREMESSO CHE:

- il Comune è tenuto ad adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale ai sensi e in coerenza con le norme di cui all' art. 39 della Legge n. 449/1997, all'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, artt. 6 e 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e al Decreto dell'8.5.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";
- i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
- ulteriormente in data 30.10.2016 alle ore 7.40 si è assistito ad un evento di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;
- tali fenomeni sismici hanno provocato gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 145 del 14/09/2021 con cui è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2021/2023;
- n. 178 del 30/10/2020 con cui si prevedeva l'integrazione del summenzionato piano nel caso di assegnazione delle risorse necessarie per la stabilizzazione del personale assunto a causa del Sisma 2016 e che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione;
- n. 197 del 26/11/2020 con cui si procedeva all'integrazione del suddetto piano;

RICHIAMATO:

- l'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58, che innova profondamente il quadro normativo in materia assunzionale a tempo indeterminato dei Comuni introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie di incrementare la spesa di personale;
- l'art. 50-bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 il quale, ai commi 1, 2 e 3, testualmente recita:

“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui all'articolo 34 del presente decreto. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.”

– l'articolo 57 della legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 che ha disposto:

- –al comma 3 che al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti criteri;

Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purchè comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 75 del



2017. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2021, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro;

- -al comma 3-bis che presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.
- -al comma 3-septies che a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

VISTA la nota della Regione Marche prot. n. 31315 del 15.3.2021 con la quale sono stati comunicati gli indirizzi operativi da seguire per la stabilizzazione del personale assunto ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016 e s.m.i. ove, tra l'altro, è previsto anche che:

“Le predette assunzioni devono essere effettuate in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ovviamente deve essere indicata la relativa copertura finanziaria.

Ciò comporta che ogni ente, qualora intenda procedere alle relative assunzioni, prima dell'emanazione del DPCM previsto dal comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020, e dunque priva di avere contezza della effettiva copertura del relativo costo a carico del fondo di cui allo stesso comma, deve trovare la copertura della spesa nell'ambito delle risorse del proprio bilancio e dovrà poter computare la stessa:

- 1) per i Comuni, nell'ambito dei parametri di cui al DM 17 marzo 2020 con il quale sono state definite le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato degli stessi enti;
- 2) Per le Province.....”

RIBADITO che potrà accedere al percorso di stabilizzazione solamente il personale che risulti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017 e s.m.i., e precisamente:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2021, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. A norma dell'art. 57, comma 3 del D.L. 104/2020 come modificato dalla legge di bilancio n. 178/2020, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purchè comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 75 del 2017.

PRESO ATTO:

–che la spesa necessaria per procedere alle suddette stabilizzazioni è pari ad € 131.630,57 annue secondo lo schema seguente:

CATEGORIA	TIPOLOGIA RAPPORTO (Tempo pieno – tempo parziale)	PROFILO PROFESSIONALE	DATA MATURAZIONE (36 mesi) DEL REQUISITO PER LA STABILIZZAZIONE (art. 20 d.lgs 75/2017)	COSTO ANNUALE TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE COMPLESSIVO (COMPRESI ONERI)
c1	tempo pieno	istruttore tecnico	17/09/2020	32.268,21
d1	tempo pieno	istruttore direttivo tecnico	19/03/2020	35.179,26
c1	tempo pieno	istruttore amministrativo	25/04/2020	32.091,55
c1	tempo pieno	istruttore amministrativo	03/12/2020	32.091,55

–che la spesa per le assunzioni a tempo indeterminato di €131.630,57 (personale che ha maturato tre anni di servizio o che li maturerà entro il 31.12.2021) che il Comune di Matelica intende effettuare nell'annualità 2021 è a carico del fondo di cui al succitato articolo 57 comma 3-bis e dunque non rileva “ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”, così come la relativa entrata corrente;

–che l'autorizzazione a tali assunzioni rimane dunque subordinata all'accertamento del finanziamento delle medesime assunzioni a carico del Fondo di cui al comma 3-bis dell'articolo 57 della legge n.126 di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020;

TUTTO CIÒ CONSIDERATO;



VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciato rispettivamente dalla Responsabile del Settore Servizi Amministrativi Dott.ssa Maria Gabriella Elia e dalla Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa Pelucchini Antonella,

IL REVISORE

esprime il proprio parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 03/05/2021 avente ad oggetto "MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) ANNO 2021-2023 AI FINI DELLA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE ASSUNTO PER IL SISMA 2016"

Revisore Unico
Dott.ssa Daniela Del Gobbo

